

*S. 8688/13* **Repubblica Italiana** *R. 10236/13*  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico  
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

*1. produzione*

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 37256/2010 RGAC e vertente

**TRA**

BANCA

**ATTRICE**

**E**

C.G. e R.A.

P.A.

P.P.

M.M.

P.A.

P.C.  
e ]

F.A.  
]

**CONVENUTI**

**Oggetto:** Declaratoria di simulazione e azione revocatoria

**Conclusioni delle parti:** Alla udienza del 26/3/2013 parte attrice concludeva come in  
atti, con vittoria delle spese di lite.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato nel novembre – dicembre 2010 la BANCA conveniva in giudizio P.A. , P.P. F.A.

R.A. C.G. M.M. P.A. e P.C.

chiedendo che venissero dichiarati nulli perché simulati, o comunque venissero dichiarati inefficaci nei propri confronti e revocati, tre atti di costituzione d'ipoteca posti in essere tra gli altri da P.A. e P.P. – che erano suoi debitori della somma di euro 352.644,74 in forza del decreto ingiuntivo 8905/2010 di questo Tribunale, non opposto – e precisamente: (a) costituzione d'ipoteca del 1°/7/2010 per notaio CDV rep. 240449 effettuata da P.A. M.M. P.P. P.A. e P.C. in favore di F.A. (b) costituzione d'ipoteca del 6/7/2010 per notaio C.D.V. rep. 240.477 effettuata da P.A. M.M. P.P. P.A. e P.C. in favore di R.A.; (c) costituzione d'ipoteca del 6/7/2010 per notaio C.D.V. rep. 240.478 effettuata da P.A. M.M. P.P. P.A. e P.C. in favore di C.G. ; ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la sentenza.

Con comparse depositate in data 12/12/2011 si costituivano C.G. e R.A. , chiedendo che la domanda venisse rigettata, con vittoria delle spese di lite.

Alla (seconda) udienza del 27/1/2012 si costituiva P.A. , chiedendo a propria volta che la domanda venisse rigettata.

Gli altri convenuti rimanevano contumaci.

Nel corso della istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale di P.A. , mentre R.A. e C.G. ingiustificatamente non rendevano gli interrogatori formali loro deferiti.

Alla udienza del 26/3/2013 parte attrice concludeva come in epigrafe e la causa passava in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e va accolta.

In data 4/11/2010 questo Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo 28801/2010 ordinando alla srl ALFA , a P.P. e a P.A. di pagare alla BANCA la somma di euro 352.644,74 (la prima) e la somma di euro 332.000 (i P. ), oltre interessi e spese della procedura. Quel decreto ingiuntivo, come riconosciuto da P.A. in sede di interrogatorio formale, non è stato opposto; in questa sede è stata prodotta anche la documentazione già depositata in sede monitoria, ossia un contratto di finanziamento, un contratto di conto corrente, ed i rispettivi saldi certificati. Alla data del 20/9/2010 erano stati elevati a carico di P.P. ben 17 protesti per altrettanti assegni, per un



importo complessivo di circa 100.000 euro, tutti per difetto di provvista. Anche a carico della srl ALFA, società garantita dai P., che ne erano soci, mentre P.P. era l'amministratore unico, alla stessa data erano stati elevati numerosissimi protesti per assegni bancari che mancavano di provvista.

Con atto stipulato in data 1/7/2010 in Giugliano in Campania per notaio CDV rep. 240449, P.A. e P.P., unitamente a M.M. P.A. e P.C., costituirono ipoteca – ciascuno per i propri diritti e tutti solidalmente per l'intero – per il complessivo importo di euro 500.000, a favore di F.A., che accettò, sui seguenti immobili facenti parte di un fabbricato sito in Lusciano alla Via OMISSIS: appartamento al piano terra interno 2 in catasto al foglio 2 part. 5120 sub 3, appartamento al piano terra interno 3 in catasto al foglio 2 part. 5120 sub 4, locale deposito al piano seminterrato in catasto al foglio 2 part. 5120 sub 1; di tali immobili P.A. era comproprietario per 33/108 ed usufruttuario per 24/108, mentre P.P. era nudo proprietario per 16/108. Con atto stipulato in data 6/7/2010 in San Vitaliano per notaio CDV, P.A. e P.P., unitamente a M.M. P.A., P.C. e RA, costituirono ipoteca – ciascuno per i propri diritti e tutti solidalmente per l'intero – per il complessivo importo di euro 500.000, a favore di RA, che accettò, sui seguenti immobili facenti parte del fabbricato sito in Lusciano alla Via OMISSIS, e precisamente: appartamento al primo piano interno 5 in catasto al foglio 2 part. , ed appartamento al piano primo interno 6 in catasto al foglio part. di tali immobili P.A. era comproprietario per 33/108 ed usufruttuario per 24/108, mentre PP era nudo proprietario per 16/108. Con atto stipulato in data 6/7/2010 in San Vitaliano per notaio CDV rep. 240.478, PA e PP, unitamente a MM, PA, PC e CG, costituirono ipoteca – ciascuno per i propri diritti e tutti solidalmente per l'intero – per il complessivo importo di euro 500.000, a favore di CG, che accettò, sui seguenti immobili facenti parte del fabbricato sito in Lusciano alla Via OMISSIS e precisamente: appartamento al piano terra interno 1 in catasto al foglio 2 part. 5120 sub , ed appartamento al piano primo interno 4 in catasto al foglio OMISSIS; di tali immobili PA era comproprietario per 33/108 ed usufruttuario per 24/108, mentre PP era nudo proprietario per 16/108. Nel presente giudizio la BANCA chiede che tali atti, operati per sottrarre i beni su cui fu costituita l'ipoteca alla garanzia del proprio credito, vengano dichiarati nulli perché simulati, o comunque vengano revocati.

I presupposti per revocare le costituzioni d'ipoteca ai sensi dell'art. 2901 cc, e quindi dichiararle inefficaci nei confronti di BANCA, ci sono tutti. In primo luogo, senza dubbio gli atti arrecano pregiudizio alle ragioni del creditore BANCA, vincolando le quote di proprietà (e di usufrutto) dei debitori su ben sette unità immobiliari. Come affermato da Cass. 19963/2005: "In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a



Handwritten mark resembling a stylized 'n' or '7'.

fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccipisca la mancanza dell'"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari."; posto tale principio, nel presente caso i convenuti non hanno dimostrato che non via stato un danno per la società creditrice. Né può dubitarsi che i debitori

PP e PA conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni della creditrice BANCA. Non è necessario che gli atti siano stati dolosamente preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, perché sono stati compiuti nel luglio 2010, quando il debito derivante dal conto corrente aveva già raggiunto la somma indicata nel decreto ingiuntivo – euro 253.419,47 proprio al 1°/7/2010, e quello derivante dal finanziamento non poteva essere sostanzialmente diverso, visto che a settembre ammontava ad euro 99.225,27. Negli atti oggetto della domanda, si dava atto che i crediti a garanzia dei quali venivano costituite le ipoteche, sarebbero scaduti dopo le costituzioni delle ipoteche stesse; ma non è chiaro quando siano sorti i crediti garantiti, quindi non vi è prova che le ipoteche siano state concesse come corrispettivo di una controprestazione, e che sia trattato di atti a titolo oneroso. Tuttavia, anche a volere considerare le concessioni di ipoteca come atti a titolo oneroso, deve ritenersi che i beneficiari conoscessero il pregiudizio arrecato alle ragioni della BANCA non hanno risposto all'interrogatorio formale loro deferito anche sul punto, e poiché PP era pluriprotestato, così come la srl della quale i due Pecorario erano soci, ed i beneficiari vivevano ad Aversa, a pochi chilometri di Lusciano in cui risiedevano i due P., da tale mancata risposta si può dedurre che effettivamente i beneficiari delle ipoteche davvero sapessero del credito vantato da BANCA nei confronti dei P. – tanto più che, se davvero F, R e C erano creditori per ingenti somme anche dei P., si deve ritenere fossero informati delle condizioni patrimoniali dei loro debitori. I convenuti CG e RA si sono costituiti deducendo genericamente di essere effettivamente creditori dei P., il che non ha influenza sulla sussistenza o meno dei presupposti della revocatoria. In corso di causa i suddetti convenuti hanno prodotto dei documenti, ma alla udienza del 18/12/2012 i convenuti costituiti hanno ritirato i propri fascicoli, senza più ridepositarli, per cui quei documenti non è possibile esaminarli; in ogni caso, dalle memorie istruttorie dei convenuti costituiti si ricava che si trattava di documenti ininfluenti ai fini del giudizio: erano assegni tratti dai P. in favore della R o del C, che non avevano alcuna influenza sulla sussistenza o meno dei presupposti della revocatoria.

In definitiva, a prescindere dal fatto che la contestualità delle costituzioni d'ipoteca, la loro collocazione temporale a ridosso della chiusura del conto corrente della società garantita dai P., gli ingenti ed identici importi garantiti, la mancanza di prova sull'effettiva erogazione di credito ai P. da parte dei beneficiari della



ipoteca – non potendo costituire prova sul punto gli assegni indicati nelle memorie istruttorie del c e della R, dei quali non si conoscono le causali, a parte il fatto che gran parte di detti assegni furono emessi quando ormai PP era pluriprotestato – sembrano rendere verosimile che le costituzioni d'ipoteca siano state in effetti simulate, gli atti qui impugnati vanno comunque revocati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

## PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 37256/2010 rgac tra: BANCA attrice; PA, (CG, FA, MM, PA, PC, PP, RA); così provvede:

- 1) Dichiara inefficaci nei confronti di BANCA i seguenti atti di costituzione d'ipoteca: atto stipulato in data 1/7/2010 in Giugliano in Campania per notaio CDV, con cui PA e PP unitamente a MM, PA e PC, costituirono ipoteca – ciascuno per i propri diritti e tutti solidalmente per l'intero – per il complessivo importo di euro 500.000, a favore di FA, che accettò, sui seguenti immobili facenti parte di un fabbricato sito in Lusciano alla Via OMISSIS appartamento al piano terra interno 2 in catasto al foglio part. sub, appartamento al piano terra interno 3 in catasto al foglio part. sub, locale deposito al piano seminterrato in catasto al foglio part. sub; di tali immobili PA era comproprietario per 33/108 ed usufruttuario per 24/108, mentre PP era nudo proprietario per 16/108; atto stipulato in data 6/7/2010 in San Vitaliano per notaio CDV rep., con cui PA e PP, unitamente a MM, PA, PC e RA, costituirono ipoteca – ciascuno per i propri diritti e tutti solidalmente per l'intero – per il complessivo importo di euro 500.000, a favore di RA, che accettò, sui seguenti immobili facenti parte del fabbricato sito in Lusciano alla Via OMISSIS e precisamente: appartamento al primo piano interno 5 in catasto al foglio ed appartamento al piano primo interno 6 in catasto al foglio; di tali immobili PA era comproprietario per 33/108 ed usufruttuario per 24/108, mentre PP era nudo proprietario per 16/108; atto stipulato in data 6/7/2010 in San Vitaliano per notaio CDV, con cui PA e PP, unitamente a MM, PA, PC e CG, costituirono ipoteca – ciascuno per i propri diritti e tutti solidalmente per l'intero – per il complessivo importo di euro 500.000, a favore di CG che accettò, sui seguenti immobili facenti parte del fabbricato sito in



OMISSIS

, e precisamente: appartamento al piano terra  
interno 1 in catasto al foglio ed appartamento al piano  
primo interno di tali immobili

PA ) era comproprietario per 33/108 ed usufruttuario per  
24/108, mentre PP era nudo proprietario per 16/108;

- 2) Condanna i convenuti a rimborsare all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.290 per esborsi e di euro 4.500 per compenso, oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 20/6/2013

Il giudice unico

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

